

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, CIPELLINI, BRANCA, LA VALLE, PARRI, SARAGAT e MERZAGORA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1979

#### Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ha fatto rilevare alcune discrepanze e sperequazioni che provocano uno stato di amarezza e disagio tra i perseguitati antifascisti e razziali. È indispensabile che il Parlamento della Repubblica provveda con apposita legge a sanare soprattutto le seguenti deficienze.

Alcune categorie di perseguitati politici antifascisti e razziali vengono escluse dall'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, ed in particolare:

a) coloro che, riparati all'estero per sottrarsi alle persecuzioni, vi proseguirono la loro attività antifascista subendovi detenzione o internamento politico e che in qualche caso furono feriti od uccisi per mano di sicari fascisti;

b) coloro che, pur non essendo stati deferiti al tribunale speciale o assegnati al confino, hanno tuttavia subito periodi di carcere preventivo o reiterati fermi di polizia;

c) coloro che furono condannati da tribunali ordinari per fatti che, rubricati in quel tempo come reati « comuni », in effetti si verificarono in occasione della difesa di amministrazioni locali, cooperative, case del popolo, camere del lavoro, sedi di giornali e circoli culturali assaliti dalle squadre fasciste.

Non si può poi non considerare la condizione delle vedove dei perseguitati politici antifascisti e razziali ai quali venne riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, per il quale non è prevista la reversibilità.

Infine si deve integrare quanto disposto dalle leggi precedenti in materia di ricostruzione delle carriere ai fini dei contributi previdenziali. Se la vigente legislazione ha infatti provveduto alla integrale ricostruzione delle carriere dei dipendenti statali licenziati per motivi politici o razziali durante il regime fascista, per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti dallo Stato mancano disposizioni anche solo per quanto concerne la posizione previdenziale. Risultano,

ad esempio, non coperti da assicurazione i periodi intercorrenti tra due misure persecutorie sebbene proprio durante tali periodi l'antifascista vigilato speciale, diffidato, sorvegliato, eccetera, molto difficilmente trovava occupazione; e se comunque vi riusciva, raramente otteneva dal datore di lavoro l'osservanza delle norme assicurative.

Non si può poi ignorare che, per quanto si riferisce ai braccianti agricoli, se ad essi compete soltanto il minimo di pensione, i contributi versati dallo Stato in base alle leggi vigenti per i periodi di persecuzione subita vengono assorbiti dall'ente previdenziale senza che gli interessati ne ricavano alcun beneficio.

A rimedio delle esposte lacune, insufficienze e contraddizioni viene appunto presentata la seguente proposta di legge, la quale mira ad integrare secondo giustizia i trattamenti riservati ad una categoria di cittadini tanto benemeriti.

Il presente disegno di legge ricalca il testo unificato che venne definito nella VI legislatura dalla II Commissione affari interni della Camera, dopo aver preso in esame le proposte di legge presentate in materia di provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, e che non potè completare il proprio *iter* legislativo per l'anticipato scioglimento del Parlamento. Si è unicamente provveduto a meglio precisare il diritto delle vedove alla ri-

versibilità dell'assegno previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

L'articolo 1 prevede una elencazione più completa di quella in atto, comprendendovi tutti i provvedimenti di polizia che abbiano avuto carattere di persecuzione continuata, senza ingiustificate differenziazioni. Per questo motivo vi sono compresi anche quei cittadini che abbiano subito all'estero la persecuzione a causa della loro attività antifascista. E ciò in analogia a quanto già disposto per i partigiani combattenti in formazioni all'estero.

L'articolo 2 intende assicurare agli interessati, ai fini dei versamenti previdenziali, il computo dei periodi intercorsi tra una misura persecutoria e l'altra.

L'articolo 3 stabilisce la rivalutazione dei contributi previdenziali.

L'articolo 4 prevede la reversibilità dell'assegno di benemerenzia di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

L'articolo 5 migliora la composizione della Commissione prevista dalla legge vigente per renderla più rappresentativa di tutte le associazioni dei perseguitati politici e razziali.

L'articolo 6 indica la copertura finanziaria del provvedimento da reperire sul fondo globale del 1979.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero il carcere preventivo congiunto a fermi di polizia, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;

*c*) atti di violenza o sevizie subite in Italia o all'estero, a causa dell'attività antifascista svolta, da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste o di emissari del partito fascista;

*d*) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti commessi in occasione di scontri durante manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

*e*) l'attività antifascista svolta all'estero che abbia comportato la partecipazione alla guerra di Spagna o l'internamento in campi di concentramento ovvero la condanna al carcere ».

## Art. 2.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti a qualsiasi tipo di assicurazione previdenziale per sè e per i propri familiari superstiti sono considerati utili i vuoti assicurativi a partire dalla prima persecuzione e i casi di subita declassificazione professionale.

I contributi relativi sono a carico dello Stato ».

### Art. 3.

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:

« L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nei fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS e nelle gestioni speciali dell'assicurazione stessa dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, deve essere in ogni caso commisurato alla retribuzione in corso di godimento da parte dell'interessato all'atto della presentazione della domanda e comunque ad una retribuzione mensile non inferiore a lire duecentomila mensili; la tabella delle marche assicurative da applicare è quella in vigore alla data di presentazione della domanda.

Ove il perseguitato politico antifascista o razziale, per i periodi riconosciuti utili a pensione, possa già far valere una contribuzione effettiva, l'importo dei relativi contributi potrà essere rivalutato con i criteri di cui al presente articolo.

La contribuzione figurativa deve essere accreditata anche a favore di coloro che non siano, per qualsiasi motivo o causa, titolari di posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS o fondi sostitutivi di previdenza e gestione speciale dell'assicurazione generale per l'IVS ».

È abrogato l'articolo unico della legge 15 dicembre 1965, n. 1424.

Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le stesse procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

### Art. 4.

L'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, numero 261, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1

della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza, reversibile ai familiari, pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e che non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Tale assegno è cumulabile con ogni altra pensione o assegno a qualsiasi titolo percepiti dagli interessati ».

#### Art. 5.

L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte d'appello, presidente;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

d) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti;

e) di un rappresentante della categoria dei perseguitati razziali;

f) di un rappresentante della categoria degli ex internati non razziali.

La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Mi-

nistero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

#### Art. 6.

All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.